



Coira, 1° ottobre 2003

UW001i

# DIRETTIVA

## Protezione delle acque in agricoltura

### Sommario:

0	Finalità	1
1	Basi legali	1
2	Principi	2
3	Vasche per i liquami	2
4	Letamai	2
5	Aree di movimento per animali	3
6	Allevamenti all'aperto (suini) a partire da 10 posti per maiali da ingrasso (senza alpeggio)	5
7	Allevamenti all'aperto per consumatori di foraggio grezzo	5
8	Contratti di ritiro e di deposito del concime	6

### 0 Finalità

La presente direttiva è stata elaborata al fine di assicurare la massima uniformità di esecuzione dei controlli in azienda per quanto concerne la protezione delle acque. Queste istruzioni servono alla messa in pratica dell'art. 22 dell'ordinanza sull'agricoltura e si rivolgono in primo luogo alle persone incaricate di effettuare i controlli, ossia di raccogliere le prove che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER).

### 1 Basi legali

- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC): art. 3, 6 seg, 14 seg
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC): art. 3, 22 segg, 29, 31, 32 cpv. 1, 3, 4
- Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente del 9 giugno 1986 (Osost): art. 9 seg., all. 4.5. cifra 3
- Ordinanza cantonale sull'agricoltura del 28 marzo 2000: art. 22.

## **2 Principi**

- Le norme sulla protezione delle acque devono essere rispettate. Eccezioni: per le stalle secondarie che ospitano del bestiame per una durata inferiore ai tre mesi non è necessario che vi sia una vasca per i liquami né una piattaforma per il letame se non inquinano direttamente o indirettamente le acque.
- Una stalla (la stalla principale) deve essere pienamente conforme alle norme sulla protezione delle acque (piattaforma per il letame e vasca per i liquami sufficientemente capienti) anche se gli animali non vi vengono tenuti per più di 3 mesi.
- Per gli accertamenti relativi alla grandezza delle concimaie delle fattorie fa stato la direttiva sugli impianti per i concimi e per le acque di scolo in agricoltura dell'Ufficio per l'agricoltura, il miglioramento delle strutture e la misurazione e dell'Ufficio per la natura e l'ambiente del 1° ottobre 2003.

## **3 Vasche per i liquami**

- Dal 1° febbraio 2001 le aziende agricole PER e BIO devono disporre di vasche per i liquami sufficientemente capienti sia per tutte le stalle che sono occupate da bestiame bovino per più di tre mesi sia per la stalla principale.
- Le aziende destinate alla cessazione dell'attività, che non rispettano pienamente queste condizioni, devono ottenere un'autorizzazione in deroga all'Ufficio per l'agricoltura, il miglioramento delle strutture e la misurazione, il miglioramento delle strutture e la misurazione. A seconda della situazione, in base allo stato attuale rispetto al tempo che intercorre fino al raggiungimento del 65esimo anno d'età del conduttore dell'azienda, i pagamenti diretti vengono decurtati a forfait anno per anno.
- La vasca per i liquami deve essere impermeabile.

## **4 Letamai**

### **4.1 Letamaio nella sede dell'azienda e presso stalle secondarie, che ospitano animali per una durata superiore ai tre mesi (la concimaia può essere raggiunta con una carretta)**

- In principio ci deve essere una piattaforma per il letame.
- Non ci deve essere deflusso di acque dal letamaio (salvo che nella vasca dei liquami).

### **4.2 Letamaio presso stalle secondarie**


È ammesso ammassare il letame direttamente sul suolo naturale se:

- il letamaio non si trova in una zona di protezione delle acque sotterranee o in un'area di protezione delle acque sotterranee.
- il letamaio è riparato dalle precipitazioni (tetto o telo protettivo semipermeabile).
- inoltre per l'ammasso di letame presso stalle secondarie valgono gli stessi principi che si applicano per il deposito temporaneo nei campi (vedi 4.3).

### 4.3 Deposito temporaneo nei campi

È ammesso se:

- non si trova in una zona di protezione delle acque sotterranee o in un'area di protezione delle acque sotterranee.
- se sono rispettate le distanze minime e le misure di protezione secondo la seguente illustrazione.



- il mucchio di letame è al riparo dalle precipitazioni (telo protettivo).  
Eccezione: se non defluiscono liquidi percolati, il letame non deve essere coperto. Nel caso di letame molto secco (capre, pecore, cavalli) si può anche evitare la copertura (sotto la responsabilità dell'agricoltore).
- il letame viene sparso nei campi nel prossimo periodo vegetativo.
- il letame viene depositato in modo ordinato.

## 5 Aree di movimento

### 5.1 Requisiti per le aree di movimento per bovini

#### 5.1.1 Area di movimento annessa a una stalla libera (alla quale gli animali possono sempre accedere)

Animali	Superficie totale (vedi nota) come minimo ... m <sup>2</sup> pro animale	di cui come minimo... m <sup>2</sup> pro animale devono essere scoperti	della superficie scoperta come minimo ... m <sup>2</sup> pro animale non devono essere né con pavimento scanalato né a griglia
Vacche/tori da monta di più di 500 kg	10	2,5	1,8
Animali superiori ai 400 kg	6,5	1,8	1,3
Animali, compresi tra i 300 e i 400 kg	5,5	1,5	1,1
Animali di quattro mesi fino a 300 kg	4,5	1,3	0,9
Vitelli al di sotto dei quattro mesi	3,5	1	0,7

Nota: la superficie totale comprende l'area destinata a giaciglio, l'area per la pastura e lo spazio per il movimento (compreso l'area annessa sempre accessibile).

### 5.1.2 Area di movimento annessa a una stalla libera (alla quale gli animali non possono accedere continuamente)

Animali	Superficie minima dell'area, m <sup>2</sup> pro animale	
	per animali con le corna	per animali senza corna
Vacche/tori da monta oltre i 500 kg	8,4	5,6
Animali oltre i 400 kg	7	4,9
Animali tra i 300 e i 400 kg	5,6	4,2
Animali di quattro mesi fino a 300 kg	4,2	4
Vitelli sotto i quattro mesi	4	4

Almeno il 50 per cento della superficie minima dell'area deve essere scoperta.  
Almeno il 70 per cento della superficie minima dell'area non deve avere un pavimento scanalato né grigliato.

### 5.1.3 Area di movimento annessa a una stalla con poste fisse

Animali	Superficie minima dell'area, m <sup>2</sup> pro animale	
	per animali con le corna	per animali senza corna
Vacche/tori da monta oltre i 500 kg	12	8
Animali oltre i 400 kg	10	7
Animali tra i 300 e i 400 kg	8	6
Animali di quattro mesi fino a 300 kg	6	5
Vitelli sotto i quattro mesi	4	4

Almeno il 50 per cento della superficie minima dell'area deve essere scoperta.  
Almeno il 70 per cento della superficie minima dell'area non deve avere un pavimento scanalato né grigliato.

## 5.2 Aree di movimento pavimentate (p. es. asfalto, cemento, mattoni, ecc.)

- In linea di principio le acque di scolo devono confluire nella vasca dei liquami.
- Non è ammesso lo scolo delle acque in un pozzetto collegato direttamente a un canale di scarico in un ricettore
- Il drenaggio nei prati limitrofi è ammesso se:
  - l'area di movimento non si trova in una zona di protezione delle acque sotterranee o in un'area di protezione delle acque sotterranee.
  - è garantita quotidianamente la rimozione dello sterco.
  - se si può escludere con certezza l'inquinamento diretto o indiretto di acque di superficie.
  - se il drenaggio di altre superfici non passa dall'area di movimento.

## 5.3 Aree di movimento non pavimentate

- **l'area di movimento non si trova in una zona di protezione delle acque sotterranee o in un'area di protezione delle acque sotterranee.**
- Il libero accesso è limitato a un'ora al giorno.
- La superficie dell'area deve essere sistemata in modo tale che non si crei uno strato profondo di fango (per es. ricoprendola con legno trinciato o con uno strato di corteccia).

- Lo sterco va rimosso quotidianamente e depositato sulla piattaforma per il letame o nella fossa del colaticcio.
- L'uso dell'area non deve mettere in pericolo le acque.
- Il manto di copertura formatosi con i concimi va cambiato ogni 2-3 anni e utilizzato come letame solido.

## **6 Allevamento all'aperto (suini) a partire da 10 posti per maiali da ingrasso (senza alpeggio)**

- La superficie non può essere situata in una zona di protezione delle acque sotterranee o in un'area di protezione delle acque sotterranee.
- Pro capo la superficie disponibile deve essere di almeno 1,5 are.
- Ogni 4 settimane le capanne vanno spostate in un altro posto (per evitare un eccesso di concimazione locale).
- Il terreno non può essere pesante e profondo.
- La superficie può avere solo una lievissima pendenza.
- Dopo ogni ciclo d'allevamento si deve cambiare superficie. L'ultima superficie utilizzata può essere impiegata nuovamente per l'allevamento di suini all'aperto non prima di 3 anni (pianificazione della rotazione), il che significa che sulla base di circa 3 rotazioni all'anno si deve disporre di almeno 9 parcelle di rotazione per 3 anni.

## **7 Allevamento all'aperto per consumatori di foraggio grezzo**

In linea di principio depositi per i concimi dell'azienda sufficientemente capienti per la stalla/il riparo (direttiva del 1° ottobre 2003).

### **7.1 Tenuta senza separazione tra l'area in cui gli animali giacciono e l'area per la pastura (senza vasca per il liquame):**

- Tutta l'area per il giaciglio e la pastura deve essere coperta e fornita di lettiera permanente in paglia.
- Non ci deve essere alcun pericolo di deflusso superficiale di liquame nelle acque limitrofe.

### **7.2 Tenuta con separazione tra l'area in cui gli animali giacciono e l'area per la pastura:**

(per es. rastrelliera circolare con tettoia separata con lettiera permanente)

- Rastrelliera e area per la pastura coperte, l'area per la pastura deve essere o pavimentata o completamente ricoperta di paglia.
- Area per la pastura scoperta, l'area per la pastura deve essere pavimentata e deve avere lo scolo in una vasca per i liquami. In caso di piccoli gruppi (< 5 UBG) e di rimozione quotidiana dello sterco (deposito su una piattaforma per il letame) non è necessaria una vasca per il liquame. Lo scolo nei prati limitrofi è consentito solo se l'area per la pastura non è situata in una zona di protezione delle acque sotterranee oppure in un'area di protezione delle acque sotterranee.

### 7.3 Recinto/pascolo invernale

- Il terreno non pavimentato (pascolo invernale) adiacente alla tettoia o all'area per la pastura deve essere almeno di 100 m<sup>2</sup> pro UBG.

### 7.4 Quantità di colaticcio prodotte (direttiva 1° ottobre 2003)

- Area per la pastura pavimentata con superficie per il giaciglio adiacente: 0.01 m<sup>3</sup>/UBG e giorno (analogamente alla procedura per il giaciglio a piano inclinato).
- Superficie per il giaciglio con area per la pastura pavimentata e separata: 0.022 m<sup>3</sup>/UBG e giorno (analogamente alla stalla a due locali).

### 7.5 Fattori UBG per razze bovine (femmina adulta di < 400 kg)

- vacca: 0.6 / manzo 0.4 / manzetta 0.3 / vitello 0.17.

## 8 Contratti di ritiro e di deposito del concime

Sono necessari ovunque si debba spostare il concime da un'azienda a un'altra. I modelli contrattuali sono disponibili presso il Servizio di consulenza o presso l'Ufficio per l'agricoltura, il miglioramento delle strutture e la misurazione. Insieme ai contratti vanno allegati anche i seguenti documenti:

- **contratti di deposito intermedio**  
entrambe le parti devono presentare il verbale attuale di rilevamento della protezione delle acque (volume di deposito).
- **contratti di ritiro**  
Gli attuali bilanci delle sostanze nutritive delle due (tutte) aziende sulla base del contratto

**Per domande e calcoli sul tema della protezione delle acque vi potete rivolgere al vostro consulente agricolo regionale.**

**Per casi speciali potete rivolgervi all'Ufficio per l'agricoltura, il miglioramento delle strutture e la misurazione, tel: 081 257 24 05.**

Ufficio per l'agricoltura, il miglioramento  
delle strutture e la misurazione

Ufficio per la natura e l'ambiente